

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2012, n. 82

Regolamento recante «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». (12G0102)

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 142 DEL 20.06.2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 53, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi medici;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;

Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso e' altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso puo' disporre la ripartizione dei posti tra diverse specializzazioni. In tale ipotesi, i candidati devono possedere il diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi i titoli equipollenti o affini.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, e' il seguente:

"Art. 53. Accesso al ruolo dei direttivi medici.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione

all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.".

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente:

"Art. 17. Regolamenti.

(Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2008, n. 93.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il seguente:

"Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze.

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi

hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore eta'." .

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 2:

Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

Il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997, e' il seguente:

"Art. 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

(Omissis).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione."

Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

La legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.

Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 53 del 1989, e' il seguente:

"Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".

Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il seguente:

"Art. 7. Concorso per esame.

(Omissis).

2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione."

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato su un argomento di patologia speciale medica e di un elaborato su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione.

3. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

a) patologia speciale chirurgica con particolare riferimento alla traumatologia e alla medicina di urgenza;

- b) semeiotica medica e chirurgica;
- c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;
- d) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;
- e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e medicina del lavoro;
- f) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;
- g) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;
- h) elementi di medicina dello sport;
- i) soluzione di un caso pratico simulato desunto dagli argomenti oggetto della prova orale;
- l) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
- m) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
- n) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 3, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e' tenuto a parteciparvi.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione

medesima o con successivo provvedimento.

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il seguente:

"Art. 9. Commissioni esaminatrici.
(Omissis).

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi' composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria."

Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e' il seguente:

"Art. 9. Commissioni esaminatrici.
(Omissis).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo

risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso."

Art. 6

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono:

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi medici, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

1. Diploma di specializzazione - punti 3,00
2. Dottorato di ricerca - punti 1,50
3. Master universitario di II livello - punti 0,75

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi medici:

1. Laurea magistrale o equiparata - punti 0,50

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 5,00.

2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 7

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso, ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

*Note all'art. 7:
Per il riferimento al decreto del Presidente della*

Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

Art. 8

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. È facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Note all'art. 8:

Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

"Art. 51. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

(Omissis).

3. *Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione."*

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: Cancellieri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Interno, registro n. 5, foglio n. 24

Note all'art. 9:

Per il riferimento al decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

20.06.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

23:02:00